

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON L'UNITA'
FUNZIONALE DI CURE PALLIATIVE ZONA – DISTRETTO _____**

(approvata con delibere D.G. n. 442 del 5 maggio 2021 e n. _____ del _____)

L'anno 2022, il giorno ____ del mese di _____

TRA

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata "Azienda USL" (c.f./ partita IVA n. 02198590503) con sede legale in Pisa, Località Ospedaletto, Via Antonio Cocchi, 7/9, in persona del Direttore del Dipartimento Servizi Generali - Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali, Dr. Gianluigi Ferri, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda USL, che sottoscrive in virtù della procura rilasciata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante in data 10 giugno 2019 (Rep. 81569 Notaio Caccetta in Pisa);

E

l'Associazione "ODV TUTTO E' VITA ETS", di seguito denominata "Ente", con sede legale in Firenze, Via A. Corelli n. 33/c (C.F./p.i. 94230160486) nella persona del Presidente, Guidalberto Bormolini, per la carica domiciliato presso la sede dell'Associazione,

PREMESSO

- che nell'ambito delle cure palliative l'assistenza spirituale, intesa
nell'accezione più ampia - comprendente questioni filosofiche, etiche
antropologiche, non limitata ad una confessione religiosa - è raccomandata
e riconosciuta come fondamentale sia dall'Organizzazione mondiale delle
Sanità (OMS) che dall'Associazione europea di cure palliative (EAPC);
- che, in particolare, la Società Italiana di Cure Palliative (SICP, 2007)

evidenza che per assistenza spirituale debba intendersi.” ...non solo l’aspetto religioso o confessionale (vale a dire determinato dall’adesione a una particolare confessione religiosa), bensì i più ampi ambiti di valori e convinzioni profonde che compongono la complessità della spiritualità umana”.

- che l’Associazione **“TUTTO E’ VITA”** è un’organizzazione di volontariato senza fini di lucro che risulta iscritta, nelle more dell’operatività del registro unico del Terzo settore, al n. FI-689 nei registri delle Organizzazioni di volontariato (L.R.T. n. 28/1993) della Regione Toscana, come da Atto DD n. 1654/41755, e si occupa di assistenza spirituale per sostenere le persone malate e i loro familiari nella fase terminale della vita;
- che l’Ente suddetto - con nota in atti prot. n. 2022/0716405 del 10/05/2022 - ha proposto all’Azienda USL l’attivazione di un rapporto convenzionale volto a supportare nell’ambito delle cure palliative i pazienti e i rispettivi familiari per l’attuazione del progetto “Assistenza spirituale in équipe di cure palliative”;
- che l’Azienda USL, con delibera del direttore generale n. 442 del 5 maggio 2021, ha approvato lo schema tipo di convenzione con le Organizzazioni di volontariato operanti nell’ambito delle cure palliative, sul cui modello viene redatto per analogia il presente atto;
- che l’Ente possiede i requisiti necessari per svolgere l’attività oggetto della convenzione e che l’attività suddetta rientra tra le sue finalità istituzionali;
- che il Direttore della U.O.C. Aziendale Cure Palliative, Dr.ssa Costanza Galli, ha espresso parere favorevole sull’attivazione del rapporto convenzionale di cui trattasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Il presente atto disciplina il rapporto convenzionale tra l'Azienda USL e l'Ente. In particolare, l'Azienda USL riconosce l'Ente quale interlocutore qualificato per lo svolgimento di interventi di sostegno spirituale, quale attività svolta in comune con l'Azienda USL, per l'attuazione del progetto "Assistenza spirituale in équipe di cure palliative", allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

In particolare, l'obiettivo del progetto suindicato è quello di contribuire a rafforzare la qualità delle cure offerte dalle UU.FF. Cure Palliative dell'ATNO, inserendo la figura dell'assistente spirituale nell'équipe delle UU.FF. medesime.

L'assistente spirituale messo a disposizione dall'Ente, come indicato in premessa dalle linee guida della Società Italiana di Cure Palliative, dovrà avere un approccio "laico" ovvero non legato ad una confessione religiosa, ed in particolare come meglio specificato nel progetto:

- partecipare alle riunioni di équipe;
- fornire percorsi di assistenza spirituale ai malati ed ai loro cari, in coordinamento con le altre figure dell'équipe;
- offrire supporto ai singoli membri dell'équipe, nonché momenti condivisi e guidati di riflessione ai componenti dell'équipe che desiderano confrontarsi con quanto stanno vivendo;
- organizzare percorsi formativi volti ad accrescere le conoscenze, le capacità e l'inclinazione dei membri dell'équipe su temi specifici;
- offrire strumenti per accrescere la capacità di resilienza dell'équipe.

L'introduzione di tale figura in équipe porterà numerosi vantaggi per le persone assistite e per i loro cari, nonché per l'équipe stessa, favorendo il miglioramento del clima di lavoro.

L'assistenza spirituale verrà in una prima fase attivata presso le UU.FF. Cure Palliative delle Zone Distretto Livornese, Valli Etrusche, Versilia ed Apuane, con possibilità di successivo ampliamento presso altre Zone Distretto dell'Azienda.

L'Ente, mediante lo svolgimento delle attività di cui sopra, può partecipare alla realizzazione del programma terapeutico/assistenziale stabilito dalla UOC Cure Palliative.

Le prestazioni assistenziali sono fornite secondo le seguenti modalità e criteri:

- a) La responsabilità del percorso assistenziale ed in particolare dell'accertamento diagnostico e/o della terapia è delle UU.FF. Cure Palliative delle Zone Distretto presso le quali viene realizzato il progetto in argomento;
- b) L'Ente si impegna ad integrare l'attività come attualmente istituita dalla Azienda USL sulla base delle direttive regionali assicurando in particolare, per i pazienti in cure palliative, le prestazioni di assistenza spirituale in condivisione con le UU.FF. Cure Palliative interessate. L'azione dell'Ente si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella dell'Azienda.
- c) L'Ente segue solo pazienti che siano già stati presi in carico dalle UU.FF. Cure Palliative delle Zone Distretto interessate.
- d) L'Ente mette a disposizione per l'assistenza spirituale personale professionalmente qualificato ed esperto, il cui elenco con indicazione di qualifica, ore di disponibilità e ambito di intervento è descritto nell'allegato rubricato "A" della presente convenzione.
- e) L'Ente si impegna a dotare gli operatori di apposite tessere o distintivi di

riconoscimento con fotografia, da esporre sulla divisa o sull'abbigliamento, secondo quanto concordato con l'Azienda USL. L'elenco dei dipendenti/prestatori d'opera sarà aggiornato dall'Ente ogni qualvolta vi siano variazioni (compreso inserimento di nuovi operatori).

- f) L'Ente dà garanzia che il rapporto con personale dipendente o prestatori d'opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.
- g) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore, l'Ente garantisce che i professionisti individuati per integrare l'attività dell'Azienda USL abbiano stipulato idonea polizza infortuni/malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività di assistenza spirituale messa a disposizione dall'Ente sarà coordinata dal Responsabile delle UU.FF. Cure Palliative delle Zone Distretto presso le quali viene attuato il progetto.

Costituisce inoltre condizione per lo svolgimento delle medesime attività la sottoscrizione, da parte di ciascun operatore impiegato, di uno specifico impegno sotto forma di adesione ai protocolli operativi e linee guida stabiliti dal Responsabile suddetto. In particolare, gli operatori dell'Ente sono tenuti a compilare la documentazione sanitaria secondo le indicazioni fornite dai Responsabili UU.FF. Cure Palliative interessate o loro delegati.

ART. 3

I Referenti della presente convenzione sono, rispettivamente, per l'Azienda USL il Responsabile della U.O.C. Aziendale Cure Palliative, Dr.ssa Costanza Galli, e per l'Ente il Presidente, Sig. Guidalberto Bormolini.

Il Referente dell'Ente si impegna affinché le attività programmate siano rese con

continuità per il periodo concordato e a dare immediata comunicazione al Referente ASL delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Referente dell'Azienda USL comunicherà al Referente dell'Ente ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività o che possa comunque incidere sulla validità della presente convenzione.

I Referenti della gestione del rapporto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I Referenti suddetti verificano i risultati delle attività attraverso incontri periodici per discutere anche eventuali problemi degli utenti, per approfondire aspetti tecnico-organizzativi, per concordare le modalità per un migliore coordinamento delle attività.

ART. 4

Il Referente della Azienda USL assicura la verifica di qualità delle prestazioni erogate dall'Ente attraverso:

- verifica dei requisiti e della documentazione prevista;
- verifica del livello di gradimento registrato negli utenti con appositi questionari;
- incontri periodici tra gli operatori pubblici e dell'organizzazione impegnati nella attività;

ART. 5

L'Ente garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano idonei allo svolgimento delle attività di assistenza spirituale al malato seguito dai servizi di cure palliative previsti dalla normativa vigente e, in particolare, delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, impegnandosi a comunicare alla AUSL TNO

ogni variazione/integrazione dell'elenco fornito.

L'Ente si impegna:

- a) a partecipare ai coordinamenti aziendali delle Cure Palliative, di cui alle DGRT n. 199 del 17.03.2014, n. 1239 del 22.12.2014 e n. 1337 del 03.12.2018, quando richiesto;
- b) a fornire i dati di attività, onde alimentare i flussi informativi regionali relativi alle Cure Palliative, sia in Hospice che domiciliari. In particolare, trattasi di consentire la condivisione dei dati, sia quantitativi che qualitativi, richiesti dagli RFC (Request for Comments) 115 e 118 per l'assistenza domiciliare, nonché dell'RFC 191.2 per l'assistenza in Hospice.

L'Azienda USL garantisce l'assegnazione ai professionisti dell'Ente i presidi necessari ai pazienti assistiti in hospice, così come avviene con gli operatori dell'Azienda USL, attraverso moduli e procedure condivise.

L'Azienda USL si impegna a fornire agli operatori dell'Ente i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per gli operatori dell'Azienda USL sul territorio.

ART. 6

Per l'attività di cui alla presente convenzione l'Azienda USL mette a disposizione, se necessario, locali presso le strutture nelle quali viene attuato il progetto in parola.

ART. 7

L'Ente collabora con l'Azienda USL anche per l'attività di formazione specifica nel settore delle cure palliative ed in particolar modo:

- con le competenti strutture aziendali per la programmazione di corsi di formazione finalizzati all'insegnamento delle cure palliative a medici, infermieri, psicologi ed altre professionalità, anche dipendenti ASL, e a volontari in senso

lato, in vista di un loro impiego nelle attività delle cure palliative stesse, provvedendo a realizzarne in proprio almeno uno all'anno;

- con la Azienda USL nella diffusione sul territorio dei principi delle cure palliative.

L'Azienda USL si impegna a diffondere il presente accordo, informando i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i responsabili delle strutture sanitarie territoriali e ospedaliere.

ART. 8

Gli operatori in relazione all'attività svolta sono tenuti all'osservanza del segreto professionale quando previsto e al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei dati personali” e s.m.i., in particolare ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR),

L'Ente garantisce che gli operatori si attengano alle disposizioni vigenti in materia di Privacy e che osservino le indicazioni a tutela della riservatezza diramate dall'Azienda USL.

Con il presente atto viene conferito all'Ente il consenso al trattamento dei soli dati dell'Azienda USL strettamente necessari ed inerenti al rapporto convenzionale, nonché ai dati ed alle operazioni connesse e consequenziali previsti dalla legge come obbligatori.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei dati personali” e s.m.i., in particolare ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR), l'Azienda USL è titolare del trattamento, mentre L'Ente è nominato Responsabile esterno del trattamento,

limitatamente alle finalità ed alla durata della presente convenzione, con apposito atto giuridico che specifica le finalità perseguite, la tipologia dei dati, la durata e la modalità del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento, da conservare unitamente alla presente convenzione; gli operatori dell'Ente sono designati Incaricati del Trattamento e sono tenuti alla osservanza delle indicazioni impartite dal Responsabile della presente convenzione.

ART. 9

Per l'attività prevista nella presente convenzione, l'Azienda USL provvederà a rimborsare solamente le spese effettivamente sostenute e documentate, comunque in misura non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00).

Detti rimborsi (comprensivi degli oneri assicurativi di cui all'art. 2), di norma, sono erogati dall'Azienda USL all'Ente con cadenza trimestrale, sulla base della documentazione dallo stesso inviata – accompagnata da relazione finale sulle attività svolte – inerente alle attività suddette ed alle spese sostenute nel periodo di riferimento, previa verifica sulle modalità di espletamento dell'attività stessa e relativo visto apposto dal Responsabile di cui alla presente convenzione individuato all'art. 3.

ART. 10

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipula e durata fino al **31 dicembre 2022**, con possibilità di rinnovo di anno in anno, fino ad un massimo di tre anni, mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

La convenzione può altresì essere disdettata in ogni momento, purché notificata con preavviso di tre mesi con PEC dalla parte che intende recedere. Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione di alcune clausole o di specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, le parti si incontreranno per la stipula di un atto aggiuntivo, di un aggiornamento o di una nuova convenzione.

ART. 11

L'Ente dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell'Azienda USL e di accettarne il contenuto, per quanto applicabile, e di condividerne i principi.

ART. 12

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 10 - del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Per ogni controversia inerente al e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Pisa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest

Il Direttore Dip.to Servizi Generali

Dr. Gianluigi Ferri

Per l'Ente _____

Il Presidente

Sig. Guidalberto Bormolini_____

ALLEGATO A

L'assistenza spirituale inizierà al momento con l'inserimento di un assistente spirituale in equipe delle UU.FF. Cure Palliative di Livorno.

La dott.ssa Barbara Carri, tanatologa, fondatrice e già vice Presidente dell'Associazione

Tutto è Vita, ricoprirà questo ruolo, inizialmente per un ammontare di 12 ore mensili.

Ci riserviamo di integrare i nominativi e il monte ore delle ulteriori persone che saranno

coinvolte come assistenti spirituali nel servizio nelle UU.FF. Cure Palliative, come da

Convenzione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 20/05/2022 16:53:10

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063